

Pubblicato il 19/11/2020

N. 00572/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01127/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2020, proposto da

Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Piove di Sacco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Galleria Duomo n. 5;

Regione Veneto, Provincia di Padova non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di diniego di autorizzazione pratica edilizia n.2020/0149, emesso dallo Sportello Unico per l'Edilizia in data 25.8.2020 (doc. n.1), con la quale è stata rigettata l'istanza di autorizzazione presentata

dalla Wind Tre S.p.A., ex art. 87 del D.Lgs. n.259 del 2003 e ss. mm., per la realizzazione di un nuovo impianto tecnologico di telefonia mobile denominato "PD346 CORTE";

- per quanto possa occorrere, del Piano Interventi del Comune di Piove di Sacco e delle relative N.T.O., con particolare riferimento all'art. 35 ter, co. 1, relativi allegati e s.m.i. (doc. n.2);

- di ogni altro atto ad essi presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi incluso il Piano di Localizzazione delle Stazioni Radio Base, il regolamento comunale per l'installazione degli impianti e la mappa delle localizzazioni, approvati con deliberazione di C.C. n.37 del 25.9.2020, comunicati con nota comunale prot. del 33848 del 9.10.2020 (doc.ti nn.3-4)

nonché per l'accertamento

e la declaratoria della approvazione per silentium del Piano annuale presentato il 12.5.2020 dalla Wind Tre e del conseguente diritto a presentare le istanze per realizzare le Stazioni Radio Base ivi indicate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piove di Sacco;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;

Visto l'art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;

Visto l'art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un primo esame proprio della presente fase cautelare, che il ricorso non sia assistito dal prescritto *fumus boni juris*, in quanto:

- l'individuazione da parte del Comune dei siti dove installare prioritariamente le stazioni radio base è avvenuta all'esito di apposita istruttoria tecnica nella quale era stata verificata, con il supporto di apposita Società, anche l'idoneità di tali siti a garantire la copertura di rete; e la disciplina comunale richiamata nel diniego impugnato individua tali siti non come esclusivi bensì come preferenziali, consentendo, infatti, una localizzazione alternativa, una volta dimostrata l'impossibilità di usufruire delle ubicazioni preferenziali individuate, da verificare in sede di ulteriore specifica istruttoria con il gestore richiedente;
- il Comune ha comunicato i motivi ostativi ex art. 10 bis della legge 241/1990 alla richiesta di Wind Tre di collocare la nuova stazione radiobase in un terreno privato a destinazione agricola presso la frazione Corte, facendo presente che tale richiesta si poneva in contrasto con l'art. 35 ter comma 1 delle NTO vigenti in quanto la collocazione prevista era all'infuori dei siti preferenziali cartograficamente individuati dal P.I., con ciò, quindi, indicando il sito preferenzialmente ritenuto idoneo dal Comune (il cimitero della frazione di Corte, come riportato nella cartografia richiamata), e aggiungendo, come mera ulteriore informazione, che era in corso di approvazione il nuovo piano di localizzazione, in cui era stato individuato un ulteriore sito nella medesima frazione;
- considerato, quindi, che il Piano di localizzazione vigente prevedeva già un sito disponibile e ritenuto adeguato ad esito di apposita istruttoria tecnica (il cimitero comunale della frazione di Corte), sarebbe stato onere del gestore indicare, in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione o, comunque, in sede di istruttoria, le ragioni per cui, a suo avviso, si sarebbe dovuto optare per un'area diversa;
- Wind Tre, invece, non ha segnalato le ragioni ostative all'utilizzo del sito

individuato come preferenziale nelle NTO vigenti (cimitero comunale) o i motivi che imponessero di collocare l'impianto nel terreno agricolo da lei prescelto (non ha fornito neppure un principio di prova su questi aspetti), nè si può ritenere che possa valere a tal fine il richiamo, effettuato solo in sede di ricorso e non di procedimento, ai contatti intervenuti nel 2018 tra Wind e il Comune ai fini della collocazione di un nuovo impianto nel cimitero comunale, non risultando che il Comune abbia rigettato la richiesta di ospitalità o espresso contrarietà alla collocazione in quel sito, né risultando i motivi per cui Wind abbia deciso di non coltivare ulteriormente tale opzione, per la quale, peraltro, non risulta presentato specifico progetto;

- tanto premesso con riferimento alla regolamentazione vigente al momento dell'adozione del diniego impugnato, l'ulteriore richiamo nello stesso alla regolamentazione in corso di approvazione, da intendersi come mera informazione aggiuntiva, non rileva ai fini della legittimità del provvedimento in questione.

Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare vada rigettata;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio vadano liquidate in base alla regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare.

Condanna la ricorrente a rifondere al Comune le spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Alessio Falferi, Consigliere

Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Mara Spatuzzi

IL PRESIDENTE

Alessandra Farina

IL SEGRETARIO